



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/33 DEL 19.09.2019

Oggetto: Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas". Proponente: e2i Energie Speciali Srl (ex società EDISON Energie Speciali S.p.A.). Procedura di V.I.A. D.Lgs. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Edison Energie Speciali (EDENS) S.p. A. (denominazione sociale successivamente modificata in e2i Energie Speciali Srl) ha presentato, il 3 aprile 2014, l'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto di realizzazione di un "Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas", riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 3 dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012 ("Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali").

Il progetto, nella configurazione più aggiornata (variante di progetto depositata in data 29 febbraio 2016), prevede la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a circa 27 MW costituito principalmente dai seguenti elementi, tutti ubicati nel territorio comunale di Florinas:

- 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,45 MW, con diametro del rotore di 117 m e altezza al mozzo di 91,5 m, con torre di tipo tubolare e trasformatore interno BT/MT, comprese le fondazioni in cemento armato e le piazzole definitive di manutenzione;
- cavidotti in MT 30 kV interrati, dagli aerogeneratori alla cabina di smistamento e da questa alla stazione elettrica di utenza e2i, con tracciato parallelo alla strada esistente di "Pedru Majolu";
- stazione elettrica di trasformazione 30/150kV, di utenza e2i, da realizzare in località "su Padru", in adiacenza alla stazione elettrica TERNA 150 kV esistente, in cui è prevista la realizzazione di uno stallo dedicato per la consegna dell'energia alla rete di trasmissione nazionale;
- un breve tratto di cavidotto interrato AT 150kV (circa 80 m, lungo il perimetro della stazione elettrica esistente) di connessione tra l'area di utenza e l'area del gestore di rete.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato ad aprile 2014, col deposito della prescritta documentazione e delle pubblicazioni di rito, in seguito alle quali, in data 19



maggio 2014, si è tenuta la presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale (SIA) nell'ambito della quale non sono emerse osservazioni di rilievo.

In data 8 settembre 2014, si è svolta la conferenza istruttoria durante la quale è emersa la necessità di alcuni adeguamenti del progetto e di completamento degli studi e della raccolta di dati riguardanti vari aspetti progettuali ed ambientali. In questa fase sono inoltre stati acquisiti dal Servizio valutazioni Ambientali (SVA, allora SAVI) i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 9256 del 5.9.2014, con cui la Direzione regionale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ha comunicato che "l'area relativa all'impianto non risulta ricadere in aree perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), pertanto, a tale riguardo, non è previsto alcun provvedimento approvativo da parte dell'Autorità scrivente";
- nota prot. n. 24584 dell'8.9.2014, con cui il Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'industria (di seguito Servizio attività estrattive) ha rappresentato le potenziali interferenze del previsto impianto con il giacimento minerario di cui alla vigente concessione mineraria denominata "M.te Sa Pria" in agro del Comune di Florinas, esprimendo tra l'altro, un "parere contrario, per la realizzazione degli aerogeneratori eolici WTG 21-22-23";
- nota prot. n. 24710 dell'8.9.2014, con cui il Dipartimento di Sassari dell'ARPAS ha richiesto integrazioni su vari aspetti;
- prot. n. 58372 del 5.9.2014, con cui il Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA ha comunicato, tra l'altro: "si osserva che l'area interessata dai lavori risulta parzialmente percorsa da incendio nell'anno 2009 (...) per quanto riguarda le restrizioni derivabili dall'applicazione dell'art. 10, comma 1, della L. 353/2000 si rimanda all'esame della compatibilità delle opere con la vigente Pianificazione Urbanistica del Comune di Florinas";
- prot. n. 45160 del 22.10.2014, con cui il Servizio Tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio, ha comunicato, tra l'altro: "allo scopo di fornire un contributo costruttivo all'Autorità precedente, si osserva che il nuovo progetto apporta un significativo incremento degli elementi antropici in un'area già fortemente segnata";
- nota prot. n. 6228 del 11.09.2014, con cui la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Sardegna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) trasmette preliminarmente il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari prot. n. 7174 del 10 luglio 2014, con cui si comunica che: "L'intervento, che interessa un'area totale di ca.13 ettari, con 9 piazzole, strade di nuova realizzazione o



adeguamenti, cavidotti interni ed esterni al "parco", non pare compatibile con il contesto archeologico, in particolare con i beni da tutelare presenti nell'area ed anche quelli tutelati e vincolati nelle immediate vicinanze, e soprattutto con le numerose emergenze che insistono nelle aree contigue. (...) Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, di quella presente e di quella che si verrà a creare, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto "Parco Eolico Florinas" per le seguenti motivazioni. Seppure rispetto alle aree contermini la porzione di territorio conservi strutture di interesse archeologico meno monumentali, queste contribuiscono, con le altre meglio conservate, alla ricostruzione di un tessuto abitativo particolarmente consistente soprattutto in epoca nuragica con importanti attestazioni anche in epoca romana. Il mancato ritrovamento di emergenze e materiale archeologico in superficie in un territorio così ricco di valenze archeologiche fa presupporre inaspettati, preziosi ritrovamenti al momento dello scavo, in corso d'opera, anche nelle aree corrispondenza alle piazzole e dei cavidotti in progetto, oltretutto nei siti apparentemente non attualmente interessati. Peraltro gli aerogeneratori in progetto, come indicato nella Relazione Tecnico Descrittiva, costituiscono per le dimensioni in altezza (altezza massima m 150 s.p.c.) e per il diametro della pala (diametro rotatore m 100/150) un notevole impatto visivo, che incide pesantemente sul paesaggio archeologico. Va tenuto inoltre ben presente l'impatto visivo di pali di così rilevanti dimensioni in relazione ai monumenti presenti nelle aree coinvolte in progetto, già pesantemente gravate anche nel territorio contiguo, dalla presenza di una vasta area con numerosi generatori eolici, di analoghe dimensioni, che incrementano e contribuiscono a ridefinire un nuovo "paesaggio eolico". Se ne sconsiglia quindi la realizzazione. Se poi questa dovesse avere luogo, appare assolutamente imprescindibile la costante presenza di un archeologo specialista durante i lavori che prevedono mutamenti nella morfologia del territorio, in particolare per le opere relative a scavi e movimenti di terra".

Continua l'Assessore rappresentando il fatto che a febbraio 2015 la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del MiBACT, con nota prot. n.1277 del 25.2.2015, ha comunicato, in conclusione, che "tenuto conto dei pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze competenti, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia del contesto archeologico, architettonico e paesaggistico di riferimento, esprime parere negativo sull'intervento



per la realizzazione del "Progetto di un impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in località Sa Pria e Sos Baddios" nel Comune di Florinas oggetto di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni espresse nei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze competenti che integralmente si richiamano". Pertanto, il Servizio SAVI (ndr. oggi SVA), al fine di discutere i nuovi elementi di valutazione emersi a seguito del citato parere del MiBACT, pervenuto successivamente alla prima conferenza, e le criticità ivi evidenziate, ha convocato una seconda conferenza per il 23 aprile 2015, successivamente rinviata al 19 giugno 2015, a seguito della richiesta della Società proponente che, con nota prot. DGA n. 7450 dell'1.4.2015, ha comunicato di non essere "ancora in grado di valutare le interferenze evidenziate dal Servizio Attività Estrattive". Nell'ambito della citata conferenza istruttoria il Servizio attività estrattive ha confermato il precedente parere contrario di cui alla nota prot. n. 24584 dell'8 settembre 2014 e il MiBACT ha evidenziato le forti criticità rilevate per il progetto, già specificate in dettaglio nel parere trasmesso con nota prot. n.1277 del 25.2.2015, legate alla sensibilità dell'area dovuta alla presenza di una concentrazione di beni archeologici e paesaggistici di grande rilevanza. In questa fase sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 18745 del 10.6.2015, con cui il Dipartimento di Sassari dell'ARPAS ha comunicato che: "stante l'assenza di documentazione integrativa inerente le osservazioni da noi espresse è da ritenersi confermato quanto rilevato da questa Agenzia con nota 24710 dell'8.9.2014";
- nota prot. n. 23553 del 18.6.2015, con cui il Servizio del Genio Civile di Sassari ha, tra l'altro comunicato che "l'unica competenza rilevata in capo a questo Servizio riguarda l'interferenza di alcune opere in progetto con il reticolo idrografico superficiale (...) la realizzazione di dette opere in attraversamento di un corso d'acqua è soggetta ad autorizzazione del Servizio del genio Civile competente per territorio, ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 532/1904";
- nota prot. n. 6201 del 5.6.2015, con cui la Direzione regionale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ha comunicato che "questo Servizio non è più competente ad emettere alcun provvedimento in relazione all'intervento in oggetto";
- prot. 41350 del 19.6.2015, con cui il Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA conferma i contenuti della precedente nota prot. n. 58372 del 5.9.2014;
- nota prot. n. 8421 del 18.6.2015, con cui Terna SpA ha rappresentato la STMG di connessione per l'impianto in questione, accettata formalmente dalla Proponente;
- nota prot. n. 33721 del 20.10.2015, con cui il Servizio attività estrattive, ha rettificato il parere



precedentemente reso, comunicando che “si conferma parere contrario limitatamente all’installazione del generatore eolico denominato WGT 22”;

- nota prot. 523 del 19.1.2016, con cui la Direzione regionale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ha comunicato che “non è richiesto pertanto, ai sensi delle NTA del PAI, alcuno studio di compatibilità idraulica e/o geologico-geotecnica in relazione all’intervento”.

Il Servizio valutazioni ambientali, a seguito degli elementi emersi nel corso della prima e della seconda conferenza, con nota prot. DGA n. 16487 del 27.7.2015, ha inoltrato una richiesta di integrazioni, inizialmente riscontrata dalla Proponente con una istanza di proroga di 120 giorni (prot. DGA n. 18895 dell’8.9.2015), risultata non accoglibile considerate le motivazioni addotte (“valutare al meglio le modifiche da apportare in relazione alle richieste degli enti ed in attesa della definizione dei criteri incentivanti per la fonte rinnovabile proposta”), e successivamente da una richiesta di sospensione (prot. DGA n. 23870 del 10.11.2015), accolta dallo SVA con scadenza per l’invio della documentazione integrativa al 29 febbraio 2016.

In data 29 febbraio 2016 la Società ha depositato la documentazione integrativa, di cui alla richiesta SVA del 27 luglio 2015, in risposta alle osservazioni e pareri ricevuti dagli Enti competenti. Le integrazioni comprendevano un adeguamento progettuale (eliminazione di un aerogeneratore) e una variante (utilizzo di macchine di maggior potenza, ovvero da 3,45 MW anziché 3MW), restando invariato l’insieme delle opere accessorie.

Prosegue pertanto l’Assessore comunicando che in data 28 giugno 2016 si è tenuta la terza seduta della conferenza istruttoria, al fine dell’esame della documentazione integrativa depositata a febbraio 2016 e del layout definitivo proposto. In sede di conferenza lo SVA ha rilevato che anche la nuova soluzione alternativa proposta non risultava risolutiva di alcune problematiche già evidenziate nelle precedenti conferenze nonché nella richiesta di integrazioni datata 27 luglio 2015, relativamente al mancato rispetto dei criteri di buona progettazione di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 2009 e, tra l’altro, a quanto richiesto circa la distanza da edifici ed abitazioni, le interdistanze tra gli aerogeneratori, le distanze dai confini di proprietà, il censimento dei recettori. Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri /contributi istruttori:

- nota prot. n.4117 del 29.6.2016 (i cui contenuti sono stati anticipati anche in sede di conferenza da parte del rappresentante del MiBACT), con cui il Segretariato regionale del



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, ha comunicato quanto segue in merito agli aspetti connessi alla tutela del patrimonio culturale "sotto il profilo della tutela archeologica, la competente Soprintendenza ha confermato "invariate tutte le criticità già segnalate da questa Soprintendenza con la nota prot. 7174 del 10.7.2014 "l'area prescelta per l'installazione delle pale eoliche non risulta idonea in base alla Delib.G.R. n. 40/11 del 10.9.2015 (...) sotto il profilo della tutela paesaggistica e architettonica, la competente Soprintendenza BeAP ha rilevato che "le valutazioni di competenza conducono a confermare il parere negativo già espresso (...) Alla luce di quanto sopra esposto, questo Segretariato Regionale esprime parere negativo alla realizzazione del progetto in parola";

- nota prot. n. 24562 del 21.6.2016 (letta in sede di conferenza), con cui il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio comunica, tra l'altro, che: "si rileva che le aree interessate dagli interventi medesimi non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla parte terza. Beni paesaggistici Titolo I Tutela e valorizzazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i.), in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di beni paesaggistici. Alla luce di quanto premesso, l'intervento non necessita dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Posto, inoltre, che in data 7.8.2015 con la Delib.G.R. n. 40/11, pubblicata nel S.S. n. 51 del BURAS n. 41 del 10.9.2015, la Giunta regionale individua, in base ai criteri indicati nel relativo Allegato, le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, si comunica quanto segue: le previsioni di detto documento sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione nel BURAS e si applicano a tutti i procedimenti anche in corso di istruttoria, così come recita lo stessa DGR. In conformità ai criteri indicati nell'Allegato alla citata Delib.G.R., l'impianto in oggetto è costituito da aerogeneratori ascrivibili, secondo le caratteristiche dimensionali delle singole macchine, alla tipologia della "grande taglia" (altezza al mozzo delle torri pari a 91,5 metri e diametro del rotore di 117 metri) e, in base alle caratteristiche di potenza (3,45 MW ciascuna per un totale di 27,6 MW), a quella denominata E5. A tale tipologia di impianti, in riferimento alle "Aree e siti non idonei in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" indicate nell'Allegato alla Delib.G.R. n. 40/11, è associato un "buffer" di 1600 m, da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici. All'interno di tale "buffer", misurato a partire dai siti prescelti per l'impianto degli 8 aerogeneratori in progetto, nella cartografia del Piano



Paesaggistico Regionale e negli elenchi dei beni archeologici vincolati con D.M., sono stati individuati i seguenti beni paesaggistici ambientali e di interesse storico-culturale e componenti di paesaggio ai sensi degli artt. 142, comma 1, lett. g) ed m), e 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm.ii.;

- 12 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, individuati ai termini degli artt. 142, comma 1, lett. m), e 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e artt. 47, comma 2, lett. b, e 48, comma 1, lett. a), della N.T.A. del PPR.

Per quanto riguarda i beni di cui alla lett. d) dell'art. 143 e della lett. m), comma I, art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., nell'allegato alla Delib.G.R. n. 40/11 suddetta, la non idoneità degli interventi in oggetto viene espressa, rispettivamente, con le seguenti motivazioni: "La collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela"; "La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per lo forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva".

- aree boscate poste:

- 1) ad est, in prossimità delle torri 21 e 23, lungo lo strada locale di accesso alla zona nella quale sorgerà l'impianto in progetto (copertura a macchia mediterranea);
- 2) a sud/sud-est del gruppo di aerogeneratori in progetto (copertura a macchia mediterranea);
- 3) a sud-ovest del gruppo di torri in progetto (copertura a macchia mediterranea);



- 4) a sud-est, in prossimità dell'aerogeneratore 30 (copertura a macchia mediterranea);
- 5) a nord/nord-ovest del gruppo di torri in progetto (copertura a macchia mediterranea);
- 6) a nord/nord-ovest del gruppo di torri in progetto (copertura a bosco di latifoglie);
- 7) a sud-ovest del gruppo di aerogeneratori in progetto (copertura a bosco di latifoglie)

- aree classificate, come componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta di uso del suolo 1:25000, "naturali e subnaturali", poste ad est, sud/sud-est, sud-ovest, sud-est, nord/nord-ovest, del gruppo di torri predetto, nonché "seminaturali" (praterie), poste in varie direzioni intorno alle stesse torri, ed "agroforestali", nei siti di installazione delle medesime e nell'intorno, di cui agli artt. 22, 23, 24, le prime, 25, 26, 27, le seconde, e 28,29,30, le ultime, della N.T.A del PPR, nelle quali sono presenti, come sopra illustrato, aree boscate e coperte da macchia, praterie, colture erbacee specializzate, seminativi in aree non irrigue, all'interno delle quali dovrà essere accertata, in collaborazione con il Servizio territoriale dell'Ispettorato riparti mentale di Sassari, appunto, la presenza di bosco, così come definito dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs. n. 227/2001 e ss.mm.ii.; infatti, per la categoria dei boschi la deliberazione regionale anzidetta, con riferimento agli artt. 18, comma 1, 23, comma 1, 26, commi 1 e 2 delle N.T.A. del PPR, individua le motivazioni di non idoneità in relazione al fatto che "la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico identitaria del luogo "bosco". La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltreché ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico".

Inoltre, si rileva la presenza di altri nuraghi, di seguito elencati, oltre quelli sopra evidenziati, non indicati nella cartografia del PPR e/o vincolati ai sensi dell'art. 142, comma I, lett. m), del D.Lgs. n. 42 /2004 e s.m.i.. Per dette emergenze archeologiche si chiede, alla competente Soprintendenza in indirizzo, anche ai sensi del punto 13.3., parte III, dell'allegato al D.M. 10.9.2010 (Linee guida per



l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), lo sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza in oggetto

Fatte salve le competenze afferenti alle attività istituzionali del MIBAC e degli altri Enti coinvolti, sulla base delle analisi effettuate tendenti all'identificazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, quali: le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali, è emerso un quadro generale dell'intervento ubicato all'interno di un paesaggio contrassegnato da alcuni elementi invarianti: il paesaggio collinare di origine calcarea di altezza s.l.m. tra i 400 e 500 m circa; il bacino idrografico delle aste idriche dei rii Mascari e Mannu; i rilievi collinari posti a contorno (Monte Sa Pria . Monte Franziscanghelu - Monte Su Pirtusu. Monte Sorighe . Monte Mamas – Monte Mannu etc.); il reticolo stradale che attraversa e serve l'areale agrario interessato dall'intervento in esame, già individuabile nelle foto aeree della seconda metà del secolo scorso. Lo stesso impianto è posto in prossimità di una strada locale che dalle propaggini meridionali del centro urbano di Florinas corre, in direzione sud/sud ovest, sino ad incrociare lo S.P. 97 in prossimità del bivio con la S.P. 41. La torre più vicina dista dall'estremità sud del centro abitato 1750 m circa. All'interno di questo compendio, spiccano come segni dell'antropizzazione del territorio, il parco eolico esistente E.ON., le cave di sabbia silicea nonché i grandi elettrodotti denominati "Porto Torres I-Codrongianos (150 kV), Serrasecca-Florinas SE (150kV) e Codrongianos-Fiume Santo (380 kV). Si pone in evidenza, inoltre, che l'area nella quale è prevista la realizzazione dell'impianto in oggetto (n. 8 aerogeneratori) è prossima al campo eolico esistente del Gruppo E.ON., ubicato in località Fora labia e costituito da 10 aerogeneratori, e si sviluppa, quasi in parallelo a quest'ultimo, sull'asse nord-ovest/sud-est (la torre più vicina a 750 m circa). Si rammentano, in ogni caso, le prescrizioni previste dall'art. 152 del citato Codice, in relazione alla realizzazione degli impianti come quello oggetto della presente procedura ovvero che detta installazione deve essere assoggettata a specifico parere della competente Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dai punti b), paragrafo 3.1., ed e), paragrafo 3.2. dell' Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010. Infatti, la distanza dal sito d'impianto (17,5 Km), calcolata secondo lo modalità contenuta nel D.M. suddetto, va ad inglobare totalmente lo porzione del territorio comunale di Codrongianos, vincolata ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 42



/2004 e ss.mm.ii ., con D.M. 29.5.1974, emesso ai sensi del la L. n. 1497/1939 (zona del territorio comunale di Codrongianos situata in un complesso avente valore estetico e tradizionale per la bellezza panoramica e per la presenza della abbazia di Saccargia)”.

- nota prot. 6250 del 21.6.2016 (letta in sede di conferenza), con cui la Direzione regionale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ha comunicato che “le opere non interessano aree perimetrare a pericolosità idraulica e/o da frana ai sensi del vigente PAI. Non è richiesto pertanto, ai sensi delle N.T.A e del PAI, alcuno studio di compatibilità idraulica e/o geologico – geotecnica in relazione all’intervento medesimo”;
- nota prot. 41674 del 28.6.2016 (letta in sede di conferenza), con cui il Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA ha comunicato che “si confermano le informazioni già fornite in occasione delle precedenti conferenze dei servizi e si valutano favorevolmente gli apprestamenti antincendio previsti nella progettazione attuale e consistenti nella realizzazione di una fascia parafuoco avente larghezze di m 20. Relativamente alla richiesta di revisione, da pascolo ad altro della classificazione del terreno identificato catastalmente al F.17 mapp 127, oggetto di ubicazione della WTG21, si comunica che lo scrivente non è attualmente in grado di valutare le considerazioni addotte dalla società proponente, sarebbero infatti necessarie verifiche ed accertamenti dettagliati non eseguibili nei ristretti tempi che intercorrono dalla convocazione all’espletamento della conferenza dei sevizi prevista per il giorno 28.6.2016. Ciò premesso si evidenzia che l’istituzione e l’aggiornamento del catasto dei terreni percorsi da incendio compete, ai sensi della L. n. 353/2000, ai Comuni che possono a tal fine avvalersi dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale”;
- nota prot. 24270 del 28.6.2016 (letta in sede di conferenza), con cui la Direzione generale Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha comunicato che: “tra le integrazioni progettuali apportate in ottemperanza alle disposizioni emerse in sede della seconda conferenza istruttoria e specificatamente trattate e riportate nell’elaborato “Osservazioni nota prot. 16487 del 27.7.2015”, non sono ricomprese quelle derivanti dalle indicazioni fornite da questo Servizio con nota n° 23553 del 18.6.2015 e richiamate nella stessa nota 16487. Si vogliono pertanto richiamare le suddette indicazioni”;
- nota prot 22831/2016 del 13.7./2016 con cui l’ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura osserva, tra l’altro, che: 3.1 Avifauna e Chiroteri: La Relazione “Monitoraggio Avifauna” conferma la presenza nell’area in oggetto di 3 esemplari di Aquila Reale (Aquila Crysaestos),



specie tutelata ai sensi della Convenzione di Berna Allegato II (19.9.1979, della direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 2.4.1979), della legge nazionale n. 157/1992 (articolo 2) e della legge regionale 29 luglio 1998, n.23, quale specie rigorosamente protetta. L' esito del monitoraggio della specie si conclude con l'identificazione di una "area principale di alimentazione" e con l'osservazione che "non è verificabile un'incidenza delle opere proposte con l'aerale di alimentazione e nidificazione della specie" (...) si ritiene che sarebbe opportuno supportare il dato di monitoraggio con dati bibliografici riferiti a specifici studi sugli areali di alimentazione della specie, al fine di valutarne la congruità. Va evidenziata la necessità di una conformità del monitoraggio eseguito sui chiroteri rispetto alle Linee Guida Europee "Eurobats" (Eurobats, Publication Series N. 6 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revision 2014) che costituiscono lo standard di riferimento (...) In ogni caso le conclusioni sull'assenza di incidenza delle opere sui chiroteri non sono supportate da evidenza scientifica e oggettiva e anche l'affermazione che le specie osservate non volano oltre i 6 metri dalla vegetazione non è condivisibile in quanto è noto che Tadarida, Miniopterus, Hypsugo e i Pipistrellus volano in campo aperto anche ad altezze di varie decine di metri e sono pertanto potenzialmente minacciate dalle pale eoliche. Vincoli Delib.G.R. n. 3/17 del 2009: Rispetto delle distanze: Il SIA riporta a pag. 28 il rispetto dei vincoli imposti dalla Delib.G.R.. Risulta assente in tabella la verifica di quanto indicato al punto 4.3.3. della Delib.G.R. di rispetto della distanza degli insediamenti rurali, da garantire per la WTG23, verificando destinazione e presenza di personale dell'insediamento indicato nell'immagine allegata (riferita alla vecchia configurazione, la WTG22 è stata eliminata). Anche la cartografia allegata al progetto non dà evidenza dell'insediamento rurale in vicinanza dell'aerogeneratore. ...Terre e rocce da scavo: In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si osserva quanto segue: il progetto prevede un eccesso di 1980 m³ presumibilmente non utilizzabili in situ e ceduti alle cave vicine o conferite a recupero inerti. Stante la discreta volumetria residua di materiale litoide si ritiene opportuno che vengano indicate dal Proponente altre soluzioni che prediligano il riutilizzo in maniera certa e non genericamente la cessione. Il progetto non evidenzia in maniera chiara dove verranno stoccati i vari cumuli di scavo, con le relative volumetrie per singolo cumulo, e le terre e i suoli vegetali, pertanto si suggerisce di produrre una tavola grafica che metta in evidenza la distribuzione spaziale di tutti i cumuli con la volumetria abbancata e l'area di deposito temporaneo del terreno vegetale. Piano di monitoraggio: Il



monitoraggio Ambientale di tutte le componenti ambientali va esteso ai primi tre anni della fase di esercizio; il “bianco” del monitoraggio meteorologico deve essere relativo allo stesso periodo in cui si effettua il monitoraggio della componente al fine di consentire il confronto dei dati. Conclusioni: “si osserva la necessità di acquisire gli elementi di riscontro per quanto sopra esposto”;

- nota prot n. 23133 del 14.7.2016 con cui il Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale Agenti Fisici dell'ARPAS, osserva che “si rimarca quanto precedentemente già espresso da ARPA - Dipartimento di Sassari: la valutazione di impatto acustico previsionale del parco eolico dovrà essere validata ponendo in essere il Piano di Monitoraggio Acustico post operam, che dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nelle “Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici”, elaborate dal Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente coordinate da ISPRA. Sulla base delle considerazioni esposte al punto 3.2, si ritiene indispensabile che venga valutato l'impatto cumulativo del cantiere nelle fasi di lavorazioni contemporanee computando puntualmente i macchinari rumorosi indispensabili alla realizzazione delle stesse. Visto che alcuni ricettori sensibili, individuati dal Progettista, ricadono in prossimità della viabilità che si andrà ad utilizzare, si ritiene indispensabile che il traffico indotto sia valutato puntualmente ed inserito nello Studio di Impatto Acustico della fase di cantiere. Si ritiene altresì che venga integrato il “Piano di Monitoraggio Ambientale” includendo la fase di cantiere”.

Le criticità sopra esposte, riassunte a valle dei lavori della Conferenza (cui vanno aggiunte le osservazioni dell'ARPAS trasmesse, successivamente alla conferenza, con le due note sopra citate), hanno portato lo SVA a preannunciare la sussistenza di condizioni per la comunicazione di un preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in seguito ufficializzato con nota prot. DGA n. 21148 del 4.11.2016, cui ha fatto seguito la trasmissione da parte del Proponente, con nota prot. ASEE – Svii PU2451 E2i 16/0470L Df del 14.11.2016, delle relative controdeduzioni. Nell'ambito della suddetta nota la Società ha richiamato innanzitutto le norme che disciplinano le autorizzazioni in materia di fonti rinnovabili, a livello nazionale e regionale, nonché gli impegni dell'Unione Europea al 2030, gli impegni della Regione Sardegna al 2020 a seguito del Burden Sharing, oltre che le caratteristiche del progetto presentato da e2i Energie Speciali e le varianti subite dal layout nel corso della procedura di VIA. Fatte queste premesse, da pagina 6 a pagina 11 del documento la Società espone alcune argomentazioni generali rispetto al



preavviso di diniego, non supportate, secondo l'istruttoria condotta dallo SVA, da nuovi dati, informazioni e/o chiarimenti ulteriori. In particolare:

- con riferimento ai punti I e II del preavviso di diniego, la società si limita a ribadire quanto già argomentato nelle relazioni dello SIA e nelle integrazioni, ribadendo l'assenza di vincoli e sostenendo, a pag. 8, che "il parere negativo del Mibact (...) non risulta essere basato su reali fondamenti vincolistici ma su pregiudizi negativi contro gli eolici di grande taglia";
- con riferimento al punto III del preavviso di diniego, quanto riportato non contiene elementi informativi nuovi e conferma il corrispondente punto del preavviso di diniego, considerando che è lo stesso Proponente a dichiarare: "Quindi a seguito di quanto riportato, per le aree su cui insistono le WTG 21 e 25, salvo modifiche di destinazione d'uso, è preclusa l'edificazione fino al 2019 ed il cambio di destinazione d'uso del terreno al 2024";
- rispetto al punto IVa, il Proponente richiama il D.Lgs. n. 387/2003 in maniera incompleta. La procedura di VIA ha la finalità di valutare gli impatti di uno specifico progetto nel suo complesso rispetto al contesto ambientale di riferimento locale; inoltre, l'indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, richiamata dal Proponente, sussiste per le opere autorizzate ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- rispetto al punto IVb, il Proponente conferma l'interferenza di alcune porzioni delle opere (cavidotto e la viabilità di collegamento tra le piazzole) con aree classificate dal PPR come "Aree Seminaturali";
- relativamente al punto IVc (criteri di non idoneità di cui alla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015), quanto riferito dal Proponente non fornisce nuovi elementi di valutazione;
- per quanto riguarda il punto IVd, il monitoraggio su avifauna e chiroterofauna ha rilevato la presenza di specie tutelate e vulnerabili. Non sono condivisibili le affermazioni del Proponente ("le opere sarebbero di sicuro meno impattanti degli impianti minieolici") in quanto non basate su dati specifici e su un confronto corretto di alternative. Gli eventuali impatti derivanti da altre opere rientrano nell'oggetto della valutazione in termini di cumulo, e non rappresentano quindi un termine di paragone utile alla valutazione dell'intervento in esame;
- relativamente ai punti IVe.1 e IVe.2, il Proponente non ha fornito alcun elemento aggiuntivo, rimanendo pertanto confermata l'insufficienza delle informazioni trasmesse;
- il rispetto delle distanze indicate nello Studio (punto IVe.3), rappresentando uno dei criteri di



“buona progettazione”, contribuisce a definire un quadro di riferimento per la valutazione positiva dei progetti, nell’ambito dell’analisi del quadro di riferimento progettuale. Nel caso specifico, dagli elaborati di progetto si evince il mancato rispetto di tali criteri e condizioni e lo stesso viene come confermato nelle controdeduzioni;

- sul punto IVe.4, si prende atto che il mancato rispetto della distanza minima dell’elettrodotto AT dall’edificato urbano prevista nello Studio dipende dalla ubicazione della attuale stazione elettrica, prevista quale punto di connessione dalla soluzione di connessione indicata dal gestore di rete;
- anche relativamente al punto V, il Proponente ribadisce elementi già contenuti nello SIA, senza contro dedurre, nel dettaglio, alle osservazioni sollevate dall’Ufficio.

Riferisce ancora l’Assessore che il Servizio SVA, con nota prot. 12847 del 7.6.2018, ha, inoltre, richiesto agli Enti coinvolti di volersi esprimere in merito alle controdeduzioni citate, esplicitando se le stesse potessero consentire il superamento delle problematiche in precedenza evidenziate. Alla richiesta suddetta hanno fatto seguito i seguenti pareri/contributi istruttori:

- il Servizio attività estrattive, con nota prot. n. 22668 del 20.6.2018, ha rilevato che “con l’eliminazione dell’aerogeneratore WTG 22, ricadente nell’area della Concessione mineraria “Monte Sa Pria”, sono venute meno le motivazioni ostative rappresentate con precedente nota del 20/10/2015 prot. 33721 e pertanto, per quanto di competenza non sussistono più motivi preclusivi alla realizzazione del progetto”;
- Terna, con nota prot. 4570 del 08.06.2018, ha confermato il proprio parere precedentemente comunicato con nota TRISPA/P20150008421 del 18.6.2015;
- il Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA, con nota prot. 40143 del 25.6.2018, ha comunicato che “le restrizioni dell’art. 10 della L. 353/2000 riguardano la materia edilizia ed urbanistica di competenza dell’amministrazione comunale. Riguardo gli apprestamenti antincendio si osserva che questi erano stati già oggetto di parere con nota 41674 del 28.6.2016”;
- il dipartimento di Sassari e Gallura dell’ARPAS, con nota prot. n. 21693 del 20.6.2018, ha evidenziato che “per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza, il documento di



controdeduzioni redatto dal proponente non contiene elementi sostanziali aggiuntivi rispetto agli elaborati progettuali già prodotti ... si conferma quanto già espresso da questo Dipartimento nell'Istruttoria prot. ARPAS 22831 del 13.7.2016”;

- il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio, con nota prot. n. 571 /14 del 29.6.2018, ha comunicato che “viste le controdeduzioni proposte dalla e2i energie speciali Srl (...) si comunica che nelle stesse non compare alcun riferimento a quanto segnalato da questo Servizio con nota n. 24562 del 21.6.2016 relativamente alla procedura di VIA in oggetto”;
- la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del MIBACT, con nota prot. 7997 del 27.6.2018 ha comunicato, nelle conclusioni, quanto segue: “si sottolineano le evidenti criticità e contraddizioni presenti emerse dall’analisi delle controdeduzioni (...) per quanto attiene l’aspetto archeologico l’impatto del parco eolico e delle relative infrastrutture, specialmente le piste, essendo l’area ad altissimo rischio archeologico, potrebbe comportare danneggiamenti al patrimonio sepolto. Dal punto di vista paesaggistico risulta evidente come la presenza di circa 70 elementi di carattere storico-archeologico nel raggio di un’area piuttosto ristretta, che configurano una rete territoriale capillarmente insediata in età antica, non sia idonea all’installazione di un ulteriore parco eolico di grande taglia. Si rileva che il territorio di Florinas, pur così ricco di evidenze archeologiche, è già stato oggetto di pesanti trasformazioni di carattere morfologico e paesaggistico, con la presenza di numerose cave altamente impattanti nonché la presenza di un vasto parco eolico con pale di grande taglia già esistente e pertanto l’installazione di un ulteriore parco eolico con pale di grossa taglia potrebbe compromettere definitivamente una situazione già pesantemente pregiudicata”.

L’Assessore riferisce che il Servizio SVA, tenuto conto di quanto emerso in sede di presentazione al pubblico e delle conferenze istruttorie, valutata tutta la documentazione agli atti, compresi i contributi istruttori/pareri pervenuti, le controdeduzioni presentate dalla Società proponente, a seguito della nota prot. n. 21148 del 4.11.2016 (comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.) e i successivi pareri degli Enti, propone un giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento denominato “Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas” proposto dalla società e2i Energie Speciali Srl (già EDENS), per le motivazioni già ampiamente illustrate.



L'Assessore, inoltre, considerato che il Proponente non ha più dato seguito alla sopraccitata comunicazione del 14 novembre 2016, precisa che è necessario concludere l'iter procedimentale avviato con nota DGA prot. n. 8779 del 14.4.2014.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas" proposto dalla società e2i Energie Speciali Srl (già EDENS).

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas